ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

IUSTITIA ET SAPIENTIA IN HUMILITATE

Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti

a cura di Roberto Palombi – Héctor Franceschi – Elena Di Bernardo

Tomo II



ANNALES DOCTRINAE ET IURISPRUDENTIAE CANONICAE XII

ANNALES XII

ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

IUSTITIA ET SAPIENTIA IN HUMILITATE

Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti

a cura di Roberto Palombi – Héctor Franceschi – Elena Di Bernardo

Tomo II



© 2023 – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana – Città del Vaticano – All rights reserved International Copyright handled by Libreria Editrice Vaticana 00120 Città del Vaticano Tel. 06.698.45780 E-mail: commerciale.lev@spc.va

ISBN 978-88-266-0794-8 www.libreriaeditricevaticana.va

INDICE

III.	
De re	processuali

La prova digitale nel processo di nullità matrimoniale (Silvia Barca)	603
Motivazione della sentenza come garanzia della giustizia del processo canonico (Jozef Barlaš)	627
La perenzione dell'istanza: breve rassegna comparatistica tra il diritto processuale italiano, vaticano e canonico (Emanuela Bellardini)	645
Riflessioni in tema di rapporti tra periti privati e perito d'ufficio (Rita Borza)	681
Inutilità della perizia ai sensi del can. 1678 § 3: alcune riflessioni a partire da una sentenza coram Caberletti (Mauro Bucciero)	703
Valutazione delle dichiarazioni delle parti in ottica antropologica (Paola Buselli Mondin)	725
L'esercizio della professione forense nello Stato della Città del Vaticano. Spunti ricostruttivi e problematiche attuali (Matteo Carnì)	747
Il passaggio dalla causa di nullità matrimoniale al procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato secondo il can. 1678 § 4 (Francesco Catozzella)	765
Aspetti problematici della duplicità formale tra processo ordinario e processus brevior nelle cause matrimoniali (Massimo del Pozzo)	787
Il computo dei termini <i>ad appellandum</i> . Annotazioni pratiche (Grzegorz Erlebach)	807

Considerazioni sul regime giuridico dei matrimoni vaticani. Profili sostanziali, processuali e interordinamentali (Enrico Giarnieri)	831
La mediazione nella crisi familiare: aspetti civili e canonici (Orietta Rachele Grazioli)	849
Il <i>munus</i> del difensore del vincolo nella recente prassi della Rota Romana (Francesco Ibba)	867
La prevenzione interordinamentale e il riconoscimento canonico delle sentenze emanate dal giudice dello Stato (Paolo Lobiati)	887
La querela di nullità contro le sentenze della Rota Romana, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica (Paweł Malecha)	909
Criteri per una uniforme metodologia nella redazione delle perizie nelle cause di nullità matrimoniale (Fabrizio Mattioli)	927
Questioni legate all'assenza delle parti in giudizio, in particolare nelle cause di nullità matrimoniale (Massimo Mingardi)	955
«Claudatur cum indicatione diei» (can. 1612 § 4). La data della decisione giudiziale canonica (Gianpaolo Montini)	975
La <i>confessio iuidicialis</i> nelle cause di nullità matrimoniale per simulazione del consenso (Adriana Neri)	995
Alcune considerazioni sull'implementazione dell'istruzione in un'unica sessione nel <i>processus brevior</i> (Ernest B.O. Okonkwo)	1015
Ancora sulla verifica dell'esecuzione nelle cause sullo stato delle persone: un'ipotesi di lavoro (Marc Teixidor)	1035

I decreti ex can. 1680 § 2. Spunti ricostruttivi del nuovo istituto alla luce del primo quinquennio di giurisprudenza rotale (2016-2020) (Domenico Teti)	1055
Il requisito di "pregiudizialità" ex can. 1674 § 2. Nota introduttiva alla lettura del decreto coram Jaeger del 22 novembre 2016 (Francesco Viscome)	1089
Un tribunale interdiocesano e le sezioni istruttorie nelle singole diocesi (cf. art. 23 § 2 DC): l'esperienza del Tribunale ecclesiastico Triveneto (Adolfo Zambon)	1105
Verso un nuovo modello di composizione dei conflitti nella Chiesa: la conciliazione (Ilaria Zuanazzi)	1123
IV. Extravagantes	
Riorganizzazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con specifico riferimento alla fusione (Giacomo Bertolini)	1145
Il sensus fidei: elementi per una rilevanza canonica (Luca Borgna)	1175
Pane celeste – κένωσις – pane terreno. A margine di alcuni discorsi inediti del Card. Giacomo Lercaro (Davide Dainese)	1201
L'incontro tra le scienze umane e i processi vocazionali (Chiara D'Urbano)	1215
Lo statuto canonico del <i>nasciturus</i> (Jude Berthomieux Frédéric)	1231
La riduzione della chiesa ad uso profano non sordido. Le premesse giuridiche e giurisprudenziali dell'attuale normativa (Alessia Gullo)	1261
La sinodalità nella vita della parrocchia: la cura pastorale <i>in solidum</i> (Felipe Heredia Esteban)	1289

La centralità della visione dialogico relazionale della persona nell'ordinamento canonico (Antonio Iaccarino)	1317
Danno e responsabilità giuridica: considerazioni alla luce di una decisione della Rota Romana (Emanuele Spedicato)	1333
Procedimento di nullità matrimoniale e riattivazione di una ferita emotiva (Francesco Urbani)	1357

Ilaria Zuanazzi

Professore ordinario di Diritto canonico presso l'Università degli Studi di Torino

VERSO UN NUOVO MODELLO DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI NELLA CHIESA: LA CONCILIAZIONE

SOMMARIO: 1. Il principio di riconciliazione nel messaggio evangelico. – 2. Le articolazioni del principio nella tradizione canonistica. – 2.1. La conciliazione giudiziale. – 2.2. La *transactio* e la *compositio amicabilis*. – 2.3. Il *compromissum in arbitros*. – 3. La conciliazione nel Codice piano-benedettino. – 3.1. L'impostazione della normativa. – 3.2. La riserva alle cause di *bonum privatum*. – 3.3. L'attenuazione del carattere obbligatorio. – 4. Gli sviluppi nella legislazione giovanneo-paolina. – 4.1. I lavori di revisione del codice latino. – 4.2. Resistenze e potenzialità nella promozione del principio di riconciliazione nella normativa codiciale.

1. Il principio di riconciliazione nel messaggio evangelico

Nel quadro del messaggio evangelico sull'amore misericordioso si colloca l'insegnamento di Gesù di Nazareth su come comportarsi di fronte alle offese o come affrontare le discordie o contese tra fratelli¹. Davanti a qualsiasi tipo di conflitto, Cristo ammonisce a ricorrere a un paradigma di giustizia superiore² a quello che si riduce a una applicazione meramente formale della legge e che, se pure riesca a contenere i litigi e a ripristinare la certezza nei rapporti tra gli individui, non si preoccupa di sanare nella sostanza le lacerazioni nelle relazioni interpersonali e quindi non giunge a riconciliare i cuori e a ripristinare la concordia che, sola, può portare a una pace autentica. Il modello divino di giustizia esige di non reagire in modo vendicativo e di non contrapporre al male altro male³, ma richiede, piuttosto, di porre un argine alla violenza altrui con

¹ Mt 5, 23-24; Mc 11, 25.

² Mt 5, 20.

³ Mt 5, 38-42.

una reazione che non sia ispirata da passioni negative nei confronti degli altri, ma che sia animata dalla disponibilità a promuovere sempre il bene dell'altro, anche di chi si comporti da nemico⁴.

Per quanto concerne in specifico la composizione dei dissidi all'interno della comunità, le indicazioni precise riportate nelle parole del Maestro circa l'atteggiamento da adottare di fronte ai possibili conflitti hanno costituito le basi e i principi ispiratori per la successiva disciplina consolidata nei primi secoli di vita cristiana⁵. Nel famoso brano del Vangelo di Matteo⁶, infatti, viene dettata una procedura che si sviluppa attraverso i passaggi prima della *correctio* fraterna e poi della denunciatio evangelica, venendo ad assumere la struttura di un procedimento di riconciliazione. Singoli aspetti o adempimenti paiono riflettere regole analoghe elaborate nell'ambito della tradizione ebraica, quali la disposizione che prescrive di rimproverare apertamente il prossimo che ha peccato⁷ e quella che stabilisce di comprovare l'accusa sulla base di due o tre testimoni⁸. Nondimeno, la prospettiva e lo stile del metodo evangelico risultano del tutto originali, in quanto si ispirano a quel paradigma superiore di giustizia che richiede di perseguire un fine che vada oltre la mera condanna per i fatti accertati e cerchi, attraverso l'incontro interpersonale, di suscitare un moto di conversione interiore che consenta di ripristinare la concordia nelle relazioni di fratellanza. Il procedimento si svolge appunto nella forma del dialogo che si articola e si sviluppa in tre fasi: dapprima a tu per tu tra il colpevole dell'offesa e chi l'ammonisce a pentirsi del male commesso; se non riesce questo tentativo, si può ricorrere all'aiuto e alla mediazione di altre persone per indurre il renitente alla resipiscenza; infine, la ricerca della riconciliazione viene portata innanzi all'assemblea, coinvolgendo l'intera comunità quale corresponsabile nel recupero del fratello. Se il peccatore persiste nel rifiuto a convertirsi, la conclusione non è tanto una condanna di scomunica da parte della comunità, quanto piuttosto la presa d'atto della pertinacia nell'errore e dell'indisponibilità del peccatore a far parte della comunione, da cui deriva la sua auto-esclusione

⁴ Mt 5, 43-48; Lc 6, 27-36.

⁵ G. Barbaglio, «Dic Ecclesiae» (Mt 18, 15-17, 18). Lettura storico-critica, in P.A. Bonnet – L. Loschiavo (ed.), Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico, Napoli 2008, 1-13; L. Loschiavo, Non est inter vos sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem suum? Processo e giustizia nel primo cristianesimo dalle origini al vescovo Ambrogio, in Aa.Vv., Ravenna Capitale, Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII, vol. I, Saggi, Santarcangelo di Romagna (RN) 2015, 67-71.

⁶ La procedura viene illustrata in forma più articolata in Mt 18, 15-17, in modo più sintetico in Lc 17, 3-4.

⁷ Lv 19, 17.

⁸ Nm 35, 30; Dt 17, 6 e 19, 15.

dai vincoli di fraternità ecclesiale, l'essere trattato non come fratello, ma come «ethnicus et publicanus». Peraltro, se la distanza dal male non riparato può essere richiesta dalla testimonianza della verità, nondimeno l'allontanamento della persona dalla comunione non deve essere intesa come una rottura definitiva, in quanto il modello dell'amore misericordioso esige di andare sempre alla ricerca della pecorella smarrita⁹ e di lasciare sempre aperta la possibilità della riconciliazione a chi ha ritrovato la via di casa¹⁰.

Questo insegnamento in merito al principio di riconciliazione come nuovo paradigma di giustizia su cui impostare le relazioni tra fratelli viene recepito fin dall'inizio nella dottrina e nella prassi delle comunità cristiane¹¹. In particolare, la regola di evitare i conflitti e di cercare una soluzione conciliativa contenuta nella prima lettera dell'apostolo Paolo ai fedeli di Corinto¹² stimola e sollecita l'ordinamento ecclesiale a individuare e a strutturare, anche sotto il profilo giuridico, le strategie e i metodi che possono essere adottati per assicurare la prosecuzione di rapporti pacifici tra i fedeli. La via primaria da percorrere è quella della ricerca di un accordo spontaneo che renda compatibili le rispettive pretese, anche ricorrendo a reciproche rinunce e concessioni. Se le parti non riescono da sole a trovare una soluzione che riceva il consenso di tutti, possono essere aiutate a trovare una proposta conciliativa dall'azione mediatrice di altri fedeli o dall'intervento dello stesso Vescovo. Qualora tuttavia non ci sia la disponibilità dei litiganti ad accordarsi su di una composizione consensuale, la ricerca di una soluzione adattiva può essere deferita per volontà comune alla decisione di un soggetto imparziale scelto dalle stesse parti, ovvero, se neppure si riesce a definire il compromesso per individuare questo soggetto, la questione viene deferita al giudizio del Vescovo. Peraltro, anche nelle ipotesi in cui si ricorra alla via contenziosa, l'azione del Vescovo nel corso del processo deve sempre tendere a sollecitare e favorire la riappacificazione dei contendenti.

Risultano così individuati nella sostanza già dagli albori di vita delle comunità cristiane gli istituti diretti ad attuare il principio di riconciliazione nell'ordinamento della Chiesa e che saranno progressivamente disciplinati giuridicamente in modo sempre più preciso nei secoli successivi: la transazione, il compromesso arbitrale e la conciliazione in giudizio.

⁹ Mt 18, 12-14.

¹⁰ Lc 15, 11-32.

¹¹ Già nelle lettere apostoliche si riscontrano le prime testimonianze non solo del ricorso al metodo dialogico della *correctio fraterna* per strutturare le procedure di ammonizione e di riprensione dei fedeli responsabili di qualche comportamento negativo (Gal 6, 1; 2Tess 3, 14-15; 1Tm 3, 10-11), ma anche di come il precetto della benevolenza reciproca venga affermato come stile di vita proprio del seguace di Cristo (1Cor 13, 4-7; Gal 6, 2; Ef 4, 1-3; Col 3, 12-15).

¹² 1Cor 6, 4; 6-7.

2. Le articolazioni del principio di riconciliazione nella tradizione canonistica

2.1. La conciliazione in giudizio

La prima documentazione scritta delle regole da seguire nello svolgimento dei giudizi davanti al Vescovo¹³ delinea una procedura che, pur attingendo a forme processuali desunte nella prassi dai modelli in uso nella tradizione ebraica e nel diritto romano, tuttavia nel quadro normativo complessivo appare caratterizzata da un impianto specifico e peculiare, quale risulta funzionale al fine principale dell'azione del Vescovo che deve tendere, in coerenza ai precetti evangelici, a sanare i conflitti all'interno della comunità, cercando di comporre le controversie tra i singoli e di sollecitare la conversione e il reintegro nella comunione del colpevole di offese. Tutta la struttura e la disciplina della procedura, pertanto, sono preordinate a consentire e a favorire la realizzazione di questi obiettivi: le udienze si tengono il lunedì, così da permettere, se una delle parti non abbia accettato la decisione, di avere il tempo per ricomporre comunque il dissidio prima del sabato successivo e di consentire quindi ai contendenti di partecipare al rito domenicale con gli animi riconciliati; anteriormente all'inizio dell'udienza il Vescovo deve esortare alla riconciliazione il fedele peccatore o i fratelli litiganti e se questo tentativo preventivo non riesca, anche nelle fasi successive del giudizio, in ogni momento della procedura, il Vescovo è tenuto a interrompere l'iter contenzioso ogniqualvolta intravveda la possibilità di una soluzione conciliativa; proprio per rendere possibile la conciliazione si prescrive la presenza obbligatoria di tutte le parti nel giudizio e chi si sottrae alla convocazione, e quindi alla ricerca di una soluzione condivisa, viene emarginato dalla comunità.

La funzione fondamentale di condurre a un'opera di pacificazione attribuisce all'azione dei Vescovi una inevitabile flessibilità, in quanto non sono costretti all'osservanza di rigidi formalismi procedurali, ma, nel rispetto della struttura accusatoria del giudizio, restano sostanzialmente liberi di valutare quale sia il percorso migliore da seguire, adattando le regole alle circostanze del caso concreto. Di volta in volta, pertanto, possono arrivare a conciliare le

¹³ La prima testimonianza di una disciplina sufficientemente strutturata si trova delineata nella *Didascalia Apostolorum* (2, 45-53). Si ritiene peraltro che le disposizioni contenute in questa fonte rispecchino una prassi diffusa e condivisa che la stessa *Didascalia*, per il favore ottenuto, abbia contribuito ad espandere. Molti dei suoi insegnamenti, poi, vengono ripetuti nelle *Constitutiones Apostolorum*. Cf. G. VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX)*, Milano 1995, 14-15; 132; L. LOSCHIAVO, *L'età del passaggio*. *All'alba del diritto comune europeo (secoli III-IV)*, Torino 2016, 68-84; V. GIGLIOTTI, *Conciliazione e mediazione nel diritto della Chiesa: reviviscenza di una prassi storica*, in *Rivista di storia del diritto italiano* 91 (2018), 244-262.

parti e a risolvere la controversia con una composizione amichevole, oppure, se l'attività di mediazione non abbia avuto esito positivo, porre termine alla lite con una decisione autoritativa. Tuttavia la pronuncia finale, anche quando accerta la responsabilità di chi abbia trasgredito alla disciplina o abbia leso un interesse altrui, deve essere sempre ispirata al principio di riconciliazione, per cui non si limita a stabilire il torto e la ragione secondo lo stretto diritto, ma provvede al bene di ciascuno secondo lo spirito di carità e di misericordia, promuovendo un cammino di pentimento e di conversione che possa condurre a sanare le lacerazioni e a reintegrare pienamente il colpevole nella comunità ¹⁴. Per questo si può ritenere che nella risoluzione dei conflitti il Vescovo, in coerenza al carattere complesso del suo servizio pastorale, possa assolvere competenze molteplici, a seconda delle esigenze concrete della singola causa, ora come conciliatore, ora come arbitro amichevole, ora come giudice.

La sostanziale fedeltà a questo modello di giudizio viene documentata nel corso dei secoli dalle testimonianze autorevoli dei Vescovi che si sono dedicati con particolare zelo all'assolvimento del compito gravoso, ma pur necessario, di rispondere alle domande di giustizia¹⁵. Anche i pronunciamenti dei Concili dei Vescovi che dal IV secolo in poi vengono celebrati con sempre maggiore frequenza, sia a livello universale sia nelle sedi locali, richiamano il precetto di prodigarsi a comporre le liti comunque sorte, dettando indicazioni pratiche che hanno inciso sullo sviluppo della disciplina, in quanto sono state riprodotte nelle collezioni successive fino alla *Concordia* di Graziano¹⁶.

Oltre alla possibilità di sottoporre la causa ad arbitri scelti di comune accordo tra le parti¹⁷, si continua a prevedere nell'ambito della funzione del giudice il compito di svolgere un'opportuna attività di mediazione per convincere i renitenti ad assumere comportamenti equi e per riconciliare i contendenti¹⁸. Ancor più, si delinea l'impegno del Vescovo di prodigarsi e di ricorrere a tutti gli strumenti idonei, finanche la costrizione, per indurre i fedeli, chierici o laici, a preferire la pace piuttosto che litigare in giudizio¹⁹. Per coloro che si ostinano a respingere ogni tentativo di conciliazione, si prescrive l'emarginazione dalla comunione²⁰.

¹⁴ Didascalia, 48, 1.

¹⁵ Ambrogio, *Epist. 32*; Agostino, *Confessiones*, 6, 3, 3; *In Psalmum 118*, 24, 3-4; *De opere monachorum*, c. 29, 37.

¹⁶ Una panoramica dei pronunciamenti conciliari si ritrova in K. MATTHEWS, *The Development and Future of the Administrative Tribunal*, in *Studia Canonica* 18 (1984), 38-51.

¹⁷ Sul tema si veda *infra*, § 2.3.

¹⁸ Dist. XC, I pars, c. 6; C. XI, qu. 1, c. 8.

¹⁹ *Ibid.*. cc. 1 e 7.

²⁰ *Ibid.*, cc. 2, 5, 8 e 9.

È interessante sottolineare come il principio di riconciliazione abbia impresso una peculiare connotazione al modo in cui sono intesi fin dall'origine nel diritto della Chiesa gli strumenti per risolvere consensualmente o pacificamente le controversie. Invero, il concorso dei due doveri, l'uno del fedele di astenersi dal litigare²¹ e l'altro del Vescovo-giudice, di adibire tutti i mezzi possibili per sanare il conflitto²², che convergono entrambi verso il medesimo fine di favorire una soluzione conciliativa, ha contribuito a conferire carattere obbligatorio all'uso degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, tanto da riconoscere al giudice poteri prescrittivi nell'imporre alle parti di accettare il ricorso a questi metodi alternativi, sia nella forma degli *arbitri necessarii*, sia nella forma della transazione *auctoritate iudicis*.

2.2. La transactio e la compositio amicabilis

Per tradurre in forme giuridicamente valide ed efficaci la raggiunta concordia tra le parti, si ricorre agli strumenti formali già previsti e utilizzati negli ordinamenti secolari, adattandoli alle peculiari esigenze della comunità ecclesiale. In particolare, a riguardo delle pattuizioni consensuali si giunge all'elaborazione dei due istituti della *transactio* e della *amicabilis compositio*.

Quanto alla *transactio* o transazione, sulla base delle fonti romanistiche la riflessione dei Glossatori porta allo sviluppo della specializzazione dell'istituto come una figura specifica di contratto, che ha la finalità tipica di essere diretta a far cessare una controversia, attuale o potenziale, ed è caratterizzato dai due profili essenziali dell'incertezza (*de re dubia et lite incerta*) e dell'onerosità (*aliquo dato, aliquo retento*) e tale schema negoziale risulta recepito anche nel diritto della Chiesa intorno all'epoca classica²³. Gradualmente, tuttavia, le decretali pontificie iniziano a intervenire per risolvere i dubbi emersi su singoli aspetti della regolamentazione di questi accordi in rapporto a specifiche esigenze del sistema ecclesiale e sulla base della normativa infine contenuta nel *Liber decretalium* di Gregorio IX la dottrina canonistica approfondisce le questioni rilevanti in ordine alla struttura e al funzionamento dell'istituto, contribuendo a delineare l'originalità dell'impostazione e della disciplina della transazione nell'ordinamento della Chiesa.

²¹ *Ibid.*, c. 12.

²² *Ibid.*, c. 11.

²³ L. De Luca, *La transazione nel diritto canonico*. *Contributo alla dottrina canonistica dei contratti*, Roma 1942; R. Naz, voce *Transaction*, in *Dictionnaire de droit canonique* 7 (1965), 1314-1319; F. Salerno, Transactio *e* compromissum in arbitros (seu arbitrium) *dal ius canonicum vetus al Codex '17*, in P.A. Bonnet - L. Loschiavo (ed.), *Forme stragiudiziali*, cit., 224-266.

È significativo anzitutto sottolineare come la transazione venga considerata dai canonisti in stretta connessione con la finalità originaria di promuovere la cessazione dei conflitti e quindi sia trattata come uno strumento giuridico deputato alla pacifica soluzione delle liti. Si può intendere anche come un atteggiamento di favore nei confronti della composizione pacifica delle controversie, insieme con l'orientamento contrario agli inutili formalismi che ha sempre caratterizzato la tradizione ecclesiale, la libertà riconosciuta alle parti di scegliere il modo che ritengono più adeguato per perfezionare l'accordo. A riguardo invece del secondo profilo ritenuto caratteristico della transazione, ossia lo scambio a titolo oneroso, la peculiare natura dei beni ecclesiali che possono essere oggetto di reciproche prestazioni richiede di precisare le condizioni di applicabilità dello strumento pattizio nell'ordinamento della Chiesa. Alcune decretali pontificie, infatti, intervengono per dichiarare come gli accordi che sanciscano uno scambio tra una res sacra vel spiritualis e una qualsiasi controprestazione economica debbano essere considerati una figura specifica del peccato di simonia e quindi non possano essere ritenuti validi²⁴. Tuttavia, per favorire la possibilità di giungere a una soluzione consensuale nelle controversie in spiritualibus si precisa come nelle questioni di tale natura venga meno il divieto di ricorrere a un accomodamento se la composizione degli interessi non avvenga a titolo oneroso ma si realizzi «gratis et amicabiliter» ²⁵.

Nell'ambito della più generale fenomenologia delle conciliazioni pacifiche delle controversie la tradizione canonistica giunge così a sottolineare e ad attribuire una significativa rilevanza alla distinzione tra lo schema negoziale della transazione e quello della "amicabilis compositio"²⁶. In realtà i due negozi condividono la medesima struttura bilaterale e la medesima finalità, ossia la risoluzione consensuale di una controversia; il profilo per cui divergono attiene esclusivamente al carattere oneroso dell'una, che si conclude con reciproche concessioni, rispetto al carattere gratuito dell'altra, che non richiede uno scambio di prestazioni.

Un altro aspetto significativo riguarda l'intervento del giudice. Oltre che dalle parti titolari del potere di disporre dell'oggetto della transazione, infatti, si prevede la possibilità che la composizione tra le diverse pretese possa essere disposta anche dal giudice. Il potere di imporre una transazione *de auctoritate iudicis* è da ricondurre non solo alla flessibilità del ruolo del giudice canonico, documentata fin dai primi secoli, ma soprattutto al principio di riconciliazione

²⁴ X, I, 36, cc. 4, 9 e 10.

²⁵ X, I, 36, c. 7 (Alessandro III, decretale *Super eo*).

²⁶ Nella Glossa ad c. 5, C. I, q. 3, *Vel promissa*, si richiama la decretale *Super eo* per precisare: «Et ita in spiritualibus non potest intervenire transactio [...] dubium non est quin amicabilis compositio intervenire possit».

che pone in capo al Vescovo un vero e proprio obbligo di adoperarsi per indurre i fedeli ad astenersi dal litigare, in tutti i modi possibili e convenienti, compresa la possibilità di costringerli a stipulare la pace. Il riconoscimento di questa ampiezza dell'*officium iudicis* continua nel corso del Medioevo, anche quando a rivestire la carica di giudice non è più solo il Vescovo²⁷. Anzi, il primo dei doveri del giudice è quello di fare il possibile per riconciliare le parti²⁸.

2.3. Il compromissum in arbitros

Un altro strumento giuridico che può promuovere la composizione pacifica delle controversie è il *compromissum in arbitros*, ossia l'accordo tra i contendenti di rimettere la decisione della causa, anziché al giudice ordinario competente, a una o più persone scelte dalle stesse parti²⁹. Diversamente dalla transazione che pone fine alla lite con una nuova regolamentazione consensuale dei rapporti reciproci, il *compromissum* non fa cessare il contenzioso, in quanto non detta la soluzione del conflitto, ma con questo patto le parti concordano di designare gli arbitri e si impegnano ad accettare la loro decisione.

Come per la transazione, nel diritto canonico non si sente fin da subito l'esigenza di regolare con disposizioni proprie il *compromissum in arbitros*, in quanto si ritiene sufficiente il rinvio alla disciplina stabilita dal diritto romano. Solo a partire dal XII secolo, con la rinascita della scienza giuridica e il perfezionamento dell'organizzazione ecclesiale, la dottrina canonistica inizia a dedicare un'attenzione specifica all'istituto e i Pontefici intervengono a precisare singoli aspetti della sua applicazione all'ordine interno alla Chiesa.

Un primo profilo specifico, che nasce dalla originaria configurazione dell'arbitrium come forma alternativa di giustizia, riguarda la distinzione tra due generi di arbitri: gli arbitri iuris seu necessarii e gli arbitri voluntarii seu compromissarii. Le prime fonti relative agli arbitri necessarii sono appunto i canoni sinodali e le lettere pontificie che prescrivono di ricorrere a «iudices electi a communi consensu», identificati e definiti come "arbitri" nelle raccolte

²⁷ Si vedano le decretali *Ex litteris* di Alessandro III (c. 1, X, II, 4) e *Ex parte* di Onorio III (c. 11, X, I, 36): «Poteris etiam ad componendum interponere partes tuas, et interdum aliquid severitati detrahere».

²⁸ La Glossa *Concordia* (ad c. 1, X, II, 4) precisa: «iudex primo si potest debet partes reducere ad concordiam»; si veda anche la Glossa *Ad componendum* (ad c. 11, X, I, 36): «Sic enim iudex prius debet concordare partes quas ad iudicium venire si potest».

²⁹ A. Amanieu, voce *Arbitrage*, in *Dictionnaire de droit canonique* 1 (1935), 862-895; Id., voce *Arbitrateur*, in *ibid.*, 895-900; A. Jullien, *Evolutio historica compromissi in arbitros in iure canonico*, in *Apollinaris* 10 (1937), 187-232; F. Salerno, Transactio *e* compromissum, cit., 224-266.

successive³⁰. In seguito, alcune decretali pontificie confermano e precisano l'applicazione della regola di affidare ad arbitri eletti con il consenso delle parti la decisione nelle questioni di sospetto nei confronti di un giudice ricusato da uno dei contendenti³¹, e in più la estendono al caso del disaccordo tra i giudici sulla rispettiva competenza³². I commentatori delle decretali rilevano la specificità di questa figura di *arbitri* rispetto a quelli che sono liberamente scelti dai privati, tanto da evidenziare gli aspetti che, da un lato, li distinguono dagli arbitri volontari, mentre, dall'altro, li avvicinano al ruolo dei giudici³³.

Un secondo profilo caratteristico della disciplina canonistica dell'*arbitrium*, che si può ricondurre all'influenza del principio di riconciliazione, emerge dalla libertà riconosciuta alle parti nel decidere sia sulla scelta di avvalersi dell'istituto sia sulle modalità di stipulazione del *compromissum* e di elezione degli arbitri. Espressione del principio di favore nei confronti delle composizioni pacifiche delle controversie è anche la facoltà riconosciuta alle parti di nominare come arbitri le persone che preferiscono, nel numero che vogliono³⁴. E ancora, un altro profilo di libertà nella disciplina dell'*arbitrium* concerne le materie che possono essere oggetto di *compromissum*, in quanto, al seguito del diritto romano, è consentito deferire agli arbitri tutte le cause per le quali non sia stabilita una espressa proibizione³⁵.

3. La conciliazione nel Codice piano-benedettino

3.1. L'impostazione della normativa

Il flusso della elaborazione canonistica sugli strumenti giuridici di attuazione del principio di riconciliazione viene infine incanalato secondo le categorie

³⁰ Oltre alle fonti contenute nel *Decretum Gratiani* (citate *supra*), nel *Liber Extra* (X, I, 43, c. 1) viene inserito il c. 3 del concilio di Cartagine XVI in una versione modificata che sostituisce appunto il termine *arbitri* a *iudices*.

³¹ X, I, 29, c. 39; X, II, 28, c. 61; VI, I, 14, c. 4 e c. 11.

³² X, I, 3, c. 14; VI, I, 14, c. 11.

³³ Glossa ad c. 39, X, 29, *Ad quos omnia:* «Item hic est aliud speciale: quia consensus privatorum eum facit iudicem, qui nulli praeest iudicio, nec isti veri arbitri dicuntur, nisi pro tanto, quia eliguntur sicut arbitri, alii eliguntur de consensu partium».

³⁴ Non è stabilito un numero fisso per gli arbitri: X, I, 43, cc. 1, 2 e 3.

³⁵ Oltre alle fattispecie già previste dal diritto romano (cause criminali da trattare con *iudicium publicum* e cause relative a *status libertatis*), sono stabiliti divieti espressi per le cause matrimoniali attinenti alla validità del vincolo, le cause di *restitutio in integrum* e le contestazioni delle *res iudicatae*.

logiche e le scelte sistematiche del codice piano-benedettino³⁶. Il nuovo testo organico delle norme del diritto canonico recepisce nella sostanza le regole giuridiche stratificate intorno al *Corpus iuris*, ma l'impostazione data alla materia introduce significative innovazioni che incidono sia sulla rilevanza riconosciuta agli istituti, sia sulla loro evoluzione successiva.

Sotto il profilo formale si nota anzitutto la diversa collocazione nell'apparato strutturale del Codice e la semplificazione normativa. Dal punto di vista dell'ordine sistematico il Legislatore ha optato di inserire le forme di composizione pacifica nell'ambito della disciplina del processo e di riunirle in un settore apposito³⁷. I due capitoli trattano rispettivamente della transazione il primo e del *compromissum in arbitros* il secondo, ma nel canone introduttivo si fa riferimento anche a un'altra modalità diretta a favorire l'appianamento dei conflitti, vale a dire l'azione conciliativa del giudice nel corso del processo.

Se può apparire corretto, e l'evoluzione storica lo dimostra, che gli strumenti di composizione consensuale abbiano svolto la funzione pratica di porre fine alle contese, nondimeno nelle motivazioni ideali hanno finalità più ampie della sola pacificazione giudiziale, in quanto il principio di riconciliazione, che li ispira, mira a promuovere la concordia nelle relazioni interpersonali, ossia a cambiare il modo di rapportarsi agli altri non solo nelle ipotesi di dissidi che possano dare adito a conflitti giudiziari, ma, in senso più ampio, in ogni situazione di contrasto o di divergenza, potenziale o effettivo. Risulta quindi riduttivo incasellare questi istituti, ordinati a svolgere un ruolo essenziale nella costruzione della comunità ecclesiale, nel titolo dedicato ai metodi diretti meramente a evitare le controversie giudiziarie. Per giunta, tale settore viene relegato al fondo della trattazione sui presupposti generali e sulla procedura da seguire nel giudizio contenzioso, mentre si sarebbe dovuto inserirlo all'inizio, dato che il principio di riconciliazione costituisce un principio fondamentale dell'intero sistema di protezione dei diritti, in conformità ai precetti della Sacra Scrittura che chiedono di ricercare prima di tutto la concordia tra i fedeli e di considerare il giudizio come l'extrema ratio.

Per quanto concerne invece la semplificazione normativa, si osserva come sia stata stralciata la gran parte della disciplina sostanziale elaborata dalla tradizione canonistica, rimanendo solo pochi canoni su alcuni profili specifici,

³⁶ A. Amanieu, voce *Arbitrage*, cit., 889-895; A. Jullien, *Compromissum in arbitros iuxta Codicem Iuris Canonici*, in *Apollinaris* 10 (1937), 544-569; F. Della Rocca, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino 1946, 391-406; M. Lega, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, Romae 1950, 149.

³⁷ Liber IV, *De processibus*, Pars I, sectio II (*De peculiaribus normis in certis quibusdam iudiciis servandis*), titolo XVIII (*De modis evitandi iudicium contentiosum*), caput I, *De transactione* e caput II *De compromisso in arbitros*.

mentre per tutti gli altri aspetti strutturali e funzionali viene preferita la tecnica della regolazione indiretta, attraverso il rinvio alla normativa stabilita dagli ordinamenti secolari³⁸. Tale scelta corrisponde a un orientamento generalizzato, che si trova codificato anche a riguardo dei contratti relativi ai beni ecclesiastici temporali³⁹, ma fa registrare una ulteriore svalutazione di questi istituti, che vengono considerati alla stregua di metodi di amministrazione dei beni temporali e che, di conseguenza, non rientrano nelle competenze specifiche ed esclusive del diritto della Chiesa, ma possono essere rimessi alla regolamentazione della legislazione civile.

3.2. La riserva alle cause di bonum privatum

Questa impostazione riduttiva a livello formale riscontrata nelle scelte sistematiche e di tecnica normativa del Codice risulta strettamente connessa con un mutamento sostanziale nel modo di intendere gli istituti di attuazione della riconciliazione che ha condotto a contrarre il loro valore ideale e la loro portata concreta. Un cambio di prospettiva che deriva però da un equivoco nell'interpretazione data dalla commissione dei Consultori, che applica nozioni e schemi logici che non appartengono alla tradizione canonistica.

Sulla base dei vota dei Consultori, la facoltà di disporre de re litigiosa, viene identificata nel carattere disponibile dei diritti di natura privata da parte dei soggetti che ne sono i titolari, ritenendo che si possano comporre solo le controversie che attengono al bonum privatum e non quelle che riguardano il bonum publicum e in questo senso viene redatto il testo del can. 1925 § 1 che restringe alla «contentiosa controversia quae privatum eorum bonum respiciat» il tentativo del giudice di proporre alle parti la pacifica composizione della lite. Ma l'orientamento che individua nel coinvolgimento del bonum publicum un limite generale all'uso di questi strumenti rappresenta in realtà una rielaborazione dottrinale più recente rispetto alla disciplina consolidata in epoca classica, per la quale le varie forme di composizione consensuale erano utilizzate anche a riguardo di rapporti o situazioni giuridiche che, applicando le categorie attuali, potrebbero essere considerati di natura pubblicistica, avendo riguardo a beni del patrimonio degli enti dell'organizzazione istituzionale, ovvero a competenze delle autorità di governo, o ancora a *status* nelle relazioni gerarchiche⁴⁰. La condizione della disponibilità del diritto oggetto della convenzione non

³⁸ Cann. 1926 e 1930.

³⁹ Nel libro II, *De rebus*, pars VI, *De bonis Ecclesiae temporalibus*, titolo XXIXX *De contractibus*, can. 1529.

⁴⁰ Le decretali contenute nel titolo *de transactionibus* (X, I, 36) attengono a materie quali le decime (cc. 2 e 8), la *subiectio spiritualis* (c. 10) e il diritto di patronato (c. 9).

atteneva tanto alla natura pubblica o privata della situazione giuridica, quanto alla libera amministrazione del soggetto agente, a seconda cioè che la materia pattuita rientrasse o meno nella sua competenza.

Sono stati gli interpreti successivi, mossi da intenti sistematici, che hanno cercato di dedurre dalla casistica delle questioni escluse dalla transazione e dal compromesso arbitrale una *ratio* generale esplicativa. Ma l'analisi di queste materie raggruppate nel can. 1927 evidenzia, per contro, come la *ratio* dell'indisponibilità non riguardi certo la natura pubblica o privata della causa, e neppure sembra che si possa interpretarla in senso unitario⁴¹.

Nondimeno, l'interpretazione diffusa che indica nelle cause di diritto privato l'ambito di attuazione della conciliazione ha determinato un cambio di prospettiva nel modo di intendere i relativi istituti e nel valore loro riconosciuto in seno all'ordinamento ecclesiale. Tanto la transazione quanto il compromesso arbitrale sono qualificati come delle convenzioni o pattuizioni stipulate liberamente dalle parti in ordine a situazioni giuridiche che sono lasciate al loro potere di autonomia privata e che quindi possono decidere di esercitare come vogliono: tramite rinuncia, o cessione, ovvero con la prosecuzione della lite. Questa accentuazione privatistica viene a distorcere la comprensione del principio di riconciliazione nella Chiesa, nella misura in cui non è più inteso come un precetto necessario in tutte le relazioni all'interno della comunità, sia interpersonali sia istituzionali, ma risulta trattato alla stregua di una mera facoltà rimessa alla valutazione discrezionale dei singoli e solo nelle materie soggette alla disponibilità privata.

3.3. L'attenuazione del carattere obbligatorio

La riduzione all'ambito dell'autonomia privata ha condotto all'attenuazione del carattere doveroso dell'attuazione del principio di riconciliazione. È significativo annotare, sotto questo profilo, come da un lato non risulti alcuna prescrizione di obbligatorietà nell'uso degli strumenti di composizione pacifica e, dall'altro, siano state omesse le varie forme di imposizione alle parti di un metodo di riconciliazione che erano state elaborate nel corso della storia sulla base dei passi della Sacra Scrittura.

In particolare, non risulta più menzionato il dovere di tutti i fedeli di astenersi dal litigare e di sanare pacificamente i conflitti, come risulta invece statuito in termini perentori nelle fonti più antiche. Nel canone introduttivo, sia del titolo

⁴¹ Per approfondimenti sulla questione si rinvia a I. Zuanazzi, *La conciliazione nelle controversie amministrative*, in J. Miñambres – B. N. Ejeh – F. Puig (ed.), *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*, II, Venezia 2021, 143-150.

XVIII sia del capitolo sulla transazione, invero, si trova solo una esortazione, espressa anche in forma impersonale, a evitare le liti tra i fedeli, mentre una situazione giuridica di obbligo viene stabilita esclusivamente in capo al giudice, ma formulata in modo da rendere l'adempimento dell'*officium* del tutto discrezionale e condizionato⁴². Il giudice non ha un obbligo assoluto di cercare in via preliminare di comporre pacificamente la lite, ma solo se a giudizio introdotto e nel corso del processo intravveda la possibilità di una risoluzione consensuale⁴³; inoltre, non può imporre alle parti la soluzione eventualmente prospettata, ma è tenuto solo a invitarle a mettersi d'accordo, cosicché la transazione potrà essere perfezionata esclusivamente sulla base della loro concorde volontà. Nessuna sanzione, peraltro, è stabilita né nei confronti del giudice che non svolga l'attività di conciliazione quando sia possibile, né nei confronti delle parti che si ostinino a rifiutare una qualsiasi composizione pacifica.

Ogni forma di imposizione obbligatoria della riconciliazione risulta scomparsa dal Codice. È singolare notare come, nonostante le fonti del primo paragrafo del can. 1925 siano proprio le decretali che prevedevano la competenza del giudice a decidere in forma autoritativa la concordia tra le parti nel comporre in modo equitativo la controversia⁴⁴, nel testo non vi sia più alcuna traccia della composizione *auctoritate iudicis*⁴⁵ e l'unica modalità con cui si può realizzare la *compositio seu concordia* è la transazione, ossia una pattuizione fondata sul consenso libero delle parti⁴⁶.

Anche in merito al *compromissum in arbitros* si può riscontrare un'analoga impostazione privatistica. In proposito, anzi, il Codice fornisce una definizione dell'istituto qualificandolo come una *conventio*, ossia una pattuizione conclusa in accordo tra le parti⁴⁷. Per contro, non risultano più contemplati gli *arbitri necessarii*, in quanto nelle fattispecie in cui era previsto dal diritto delle decretali il ricorso alla scelta obbligatoria degli arbitri per decidere casi di sospetto o di conflitto d'interessi, la legislazione piano-benedettina ha preferito utilizzare altri criteri per individuare, nel quadro dell'apparato organizzativo dei giudici ordinari, un giudice imparziale cui deferire la cognizione della questione⁴⁸.

⁴² Can. 1925 § 1.

⁴³ Can. 1925 § 2.

⁴⁴ Decretale Ex parte in X, II, 36, c. 11; decretale Ex litteris, in X, II, IV, c. 1.

⁴⁵ Per giunta il can. 1925 § 3 consiglia al giudice di non svolgere neppure personalmente l'attività di conciliazione, ma di demandarla a qualche sacerdote di fiducia, scelto preferibilmente tra i *presbyteri probatae vitae et in iure canonico periti* che ricoprono l'incarico di giudici sinodali nelle diocesi.

⁴⁶ Si vedano il can. 1925 § 1, in cui si dice che l'attività conciliativa del giudice per proporre la concordia si può concludere solo con la transazione, e il can. 1928 § 1 che definisce la *compositio seu concordiae* come l'esito positivo della transazione.

⁴⁷ Can. 1929.

⁴⁸ Can. 1572 § 2 per conflitto di interessi; cann. 1614-1617 per revocazione.

4. Gli sviluppi nella legislazione giovanneo-paolina

4.1. I lavori di revisione del Codice latino

Il Codice latino del 1983 sviluppa e potenzia le linee di cambiamento apportate dalla normativa piano-benedettina alla disciplina classica della transazione e del compromesso arbitrale, dirette ad accentuare la dimensione privatistica. Invece, per quanto concerne la conciliazione giudiziale, la nuova normativa recupera in parte l'afflato ideale del principio di riconciliazione.

Nell'esaminare i canoni del titolo XVIII del libro IV del Codice del 1917 il coetus De Processibus incaricato della revisione della normativa ha affrontato alcune questioni preliminari circa il modo di trattare la materia nella nuova legislazione e le scelte fatte possono essere considerate sintomatiche della concezione relativa ai metodi di composizione delle controversie che sta alla base dell'attuale Codice. Il primo interrogativo posto al gruppo di lavoro riguardava la collocazione sistematica del titolo de modis evitandis iudicium, se conservarlo nella parte sui processi speciali o se trasferirlo nella prima parte dedicata ai giudizi in generale⁴⁹, come in effetti era previsto nel M.P. Sollicitudinem nostram che conteneva le norme de iudiciis pro Ecclesia Orientali⁵⁰. Seguendo le motivazioni prospettate dal Relatore, il *coetus* ha introdotto alcune modifiche significative⁵¹. Anzitutto, viene formulata una nuova norma da inserire nella parte prima sui giudizi in generale, che riprende l'esortazione a evitare le liti contenuta nel can. 1925 § 1 del Codice del 1917 e nel prevedere il compito del giudice di invitare le parti a comporre pacificamente la controversia indica anche i mezzi in cui può avvenire tale composizione, ossia la transazione e il compromesso arbitrale⁵². Poi, nel titolo dedicato ai modi di evitare le liti resta solo il compromesso arbitrale⁵³, mentre la transazione viene estrapolata e rinviata alla parte relativa ai contratti. Riguardo invece alla mensura tribuenda instituto risulta confermata la scelta del Codice precedente di rinviare la regolamentazione del compromesso alle leggi civili del luogo, ma nello schema del

⁴⁹ Sessio VII, adunatio 9 maggio 1969, in Communicationes 39 (2007), 156-157.

⁵⁰ PIUS XII, M.P. *Sollicitudinem nostram*, 6 gennaio 1950, in AAS 42 (1950), 5-120. Il *caput* IV *De modis evitandi iudicia* era collocato dopo il caput III (*De variis tribunalium gradibus et speciebus*) e prima del *caput* V (*De disciplina in tribunalibus servanda*).

⁵¹ Sessio VIII, adunatio II, 21 ottobre 1969, in Communicationes 39 (2007), 296.

⁵² Can. 1607 bis (*Communicationes* 39 [2007], 312). Nello schema del 1976 diviene il can. 46 introduttivo del *caput* I (*De officio iudicum et tribunalis ministrorum*) del titolo III (*De disciplina in tribunalibus servanda*) (*ibid*. 41 [2009], 365).

⁵³ Nello schema del 1976 i canoni *De compromisso in arbitros* sono raccolti nella *sectio III* della parte III *De iudiciis specialibus*, ossia al fondo.

1976 il testo risulta parzialmente modificato con l'indicazione delle «normae legis civilis a partibus selectae» ⁵⁴.

Quanto alle *causae quae compromissum non patiantur* viene sottoposto all'esame del *coetus* un elenco di controversie che riportano in forma più estensiva e generalizzata le ipotesi del can. 1927 del Codice piano-benedettino. Mentre sono approvate le proibizioni relative alle cause criminali «nisi agatur de actione civili ad reparanda damna ex delicto orta» e a quelle «de statu personarum» ⁵⁵, invece per le altre due previsioni *de re beneficiaria* e *de rebus spiritualibus* si ritiene di dover attendere le norme sostanziali redatte dagli altri gruppi di lavoro. Nella revisione finale dello schema del 1976, tuttavia, scompare questa indicazione casistica e si preferisce una formulazione più sintetica, espressa con categorie generali che richiamano la nozione di bene pubblico già indicato come regola generale dalla dottrina ⁵⁶.

Nella successiva revisione dello schema del 1976 le norme sopra esaminate vengono rielaborate e ridefinite, assumendo la fisionomia che manterranno nella stesura finale del Codice vigente. In particolare, si decide di capovolgere la scelta sulla collocazione della transazione e di reinserire questa tipologia di pattuizione in una sezione unitaria con il compromesso arbitrale, intitolato *De modis evitandi iudicia*⁵⁷.

Degna di nota è soprattutto l'estensione che giunge ad assumere il canone che richiama l'esortazione a evitare le liti e che viene articolato in più paragrafi⁵⁸. Quantunque sia conservata la collocazione nel capitolo *De officio iudicis*et tribunalis ministrorum, viene ampliata nel § 1 la portata del monito, traducendolo in un dovere di tutti i fedeli, e per primi dei Vescovi, di impegnarsi per
sanare pacificamente i conflitti. Inoltre, nel § 2 il compito del giudice di esortare
le parti a comporre la controversia viene esteso a ogni tipo di controversia, non
solo a quelle di diritto privato, e il giudice può proporre alle parti ogni via che
ritenga idonea a raggiungere un'equa soluzione, non soltanto la transazione e
l'arbitrato, inclusa la mediazione di persone autorevoli. Il richiamo specifico
alla transazione e al compromesso arbitrale viene conservato nel § 3, a riguardo
delle cause di bene privato. Era anche stato proposto un § 4 che prevedeva la
possibilità di istituire in ogni diocesi un ufficio o un consiglio competente a
svolgere funzioni di conciliazione, da parte della Conferenza episcopale o dei

⁵⁴ Communicationes 41 (2009), 438.

⁵⁵ Mentre il can. 1927 CIC17 indicava solo le cause *de matrimonio dissolvendo*, la commissione, seguendo l'orientamento generalizzante della dottrina, estende la previsione a tutte le cause *de statu personarum* (in *ibid*. 39 [2007], 299-300).

⁵⁶ Schema 1976, can. 378, in *ibid*. 41 (2009), 438-439).

⁵⁷ Series Altera, adunatio 16 maggio 1979, in ibid. 11 (1979), 283-285.

⁵⁸ Series Altera, adunatio 17 maggio 1978, in *ibid*. 10 (1978), 248-249.

singoli vescovi, ma la commissione ha deciso di trasferire la norma nella parte *de procedura administrativa*.

4.2. Resistenze e potenzialità nella promozione del principio di riconciliazione nella normativa codiciale

All'indomani della pubblicazione del Codice latino, i commenti della dottrina sono stati generalmente favorevoli, quantunque si rilevi la mancanza di una disciplina organica che evidenzi il ruolo centrale del principio di riconciliazione nel diritto della Chiesa⁵⁹. In effetti, la stesura dei nuovi canoni sui metodi di composizione pacifica delle controversie mostra due linee di sviluppo, tendenzialmente opposte. Da un lato, si prosegue l'orientamento iniziato con il Codice precedente che porta a irrigidire e restringere in schemi predefiniti le modalità di attuazione della concordia tra le parti: o la conciliazione attuata dal giudice nell'ambito dei giudizi o, al di fuori del giudizio, le pattuizioni di natura privatistica nella forma della transazione o del compromesso arbitrale. Dall'altro lato, però, si intravvedono elementi o spunti per impostare in modo più ampio e pregnante la rilevanza del principio di riconciliazione nell'ordinamento della Chiesa, benché restino ancora incerte le traduzioni sul piano giuridico, per l'assenza di un quadro organico e completo di regolamentazione della materia e per l'uso di una terminologia imprecisa e sostanzialmente ambigua.

Dal primo punto di vista, si osserva come la definizione della transazione e del compromesso arbitrale ricalchi sempre più chiaramente la struttura negoziale di natura privatistica delle convenzioni dirette a evitare o a far cessare le contese giudiziarie⁶⁰, mentre la disciplina sia degli accordi sia del giudizio arbitrale rimanga appiattita sulla legislazione degli ordinamenti giuridici statali⁶¹. Il carattere privatistico risulta persino accentuato, non solo dai canoni che limitano l'uso di questi strumenti alle cause che riguardano beni privati di cui

⁵⁹ R. Bertolino, *La tutela dei diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo codice di diritto canonico*, Torino 1983, 120-128; Z. Grocholewski, *La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni stragiudiziali delle controversie*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), 273-286; P. A. Bonnet, *Commento al can. 1446*, in Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña (ed.), *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, VII, Pamplona 1997², 917-919; R. Rodríguez-Ocaña, *Commento al Titulus III, De modis evitandi iudicia*, in *ibid.*, 2029-2033; M.F. Maternini, *Il giudizio per arbitri*, in P.A. Bonnet – L. Loschiavo (ed.), *Forme stragiudiziali*, cit., 113-131; P. Moneta, *La transazione nel diritto canonico*, in *ibid.*, 133-152.

⁶⁰ Il titolo III che comprende la transazione e il compromesso arbitrale, intitolato *De modis evitandi iudicia* (cann. 1713-1716), è posto ancora più al fondo nella parte III sui processi speciali: in effetti è l'ultimo.

⁶¹ L'alternativa delle norme particolari elaborate dalle Conferenze episcopali è scarsamente praticabile, dato che quasi nessuna ha dato disposizioni in materia.

i soggetti abbiano la libera disposizione⁶², ma anche dalla norma che rimette la scelta delle norme da applicare all'autonomia privata delle stesse parti⁶³. In una sorta di progressione continua rispetto alla normativa precedente, il Codice latino attuale ha ulteriormente contratto le forme convenzionali di riconciliazione fondate sul consenso degli interessati: per quanto concerne la transazione, a differenza della molteplicità di espressioni ricomprese dalla tradizione in una concezione ampia di transazione, i canoni si fissano sulla transazione in senso stretto, che è il negozio previsto anche dai codici civili; per quanto concerne il compromesso arbitrale, anche questo viene ristretto dalla riconduzione, sul modello degli ordinamenti processuali secolari, a una figura speciale di giudizio, con l'esclusione delle altre tipologie di intervento risolutivo di persone autorevoli, quali gli *arbitratores*⁶⁴, svolte per questioni diverse dalle contese giudiziarie e senza seguire lo schema del giudizio.

Analogo irrigidimento si riscontra anche nei riguardi della conciliazione diretta a promuovere la composizione delle controversie, in quanto il Codice restringe lo svolgimento di questa attività nell'ambito dei giudizi e in rapporto a controversie che possono sfociare in cause giudiziarie⁶⁵; per giunta, il canone che detta il principio in via generale non viene posto all'inizio del libro VII, come principio fondamentale del sistema processuale ecclesiale, ma viene relegato nell'ambito dell'ufficio del giudice. Al pari del Codice previgente, il tentativo di conciliazione del giudice riguarda le cause che sono state sottoposte alla sua cognizione, alla stregua di una misura ordinata a porre termine alla controversia. Come si vede, l'attività di conciliazione inizia e termina nel quadro dei giudizi, non è prevista come una modalità ideale di impostare le relazioni all'interno della comunità, a prescindere dall'insorgenza di una lite giudiziaria.

D'altro canto, però, come si è detto, nella normativa vigente si riscontrano anche appigli per riconoscere un valore e una portata maggiori al principio di riconciliazione. Sotto questo profilo, l'innovazione principale è stata quella di aver enunciato in un canone apposito l'impegno di tutti i fedeli, e particolarmente dei Vescovi, a evitare le liti e a cercare di comporle in modo pacifico⁶⁶. A sottolineare il valore di norma fondamentale, il principio risulta poi ripetuto in altre parti del Codice in rapporto ad alcuni processi speciali⁶⁷. D'altro canto,

⁶² Can. 1715 § 1; la restrizione viene richiamata anche nel can. 1446 § 3.

⁶³ Can. 1714

⁶⁴ Gli *arbitratores* erano previsti invece nel Codice piano-benedettino (cann. 1929 e 1932).

⁶⁵ Can. 1446 §§ 2-3, posto nella parte I, titolo III, capitolo I *De officio iudicum et tribunalis ministrorum*.

⁶⁶ Can. 1446 § 1.

⁶⁷ Nel can. 1659 § 1 per il processo contenzioso orale; nel can. 1695 per il processo di separazione dei coniugi; nel can. 1733 per il contenzioso amministrativo. Al principio di riconciliazione risulta ispirato anche il can. 1341 relativo all'avvio della procedura per l'applicazione

l'affermazione di un simile dovere in termini così generali, ossia rivolto a tutti i fedeli e per qualsivoglia tipologia di possibili conflitti, amplia l'ambito di rilevanza del principio di riconciliazione anche al di fuori della sede giudiziale in cui il canone formalmente è inserito, per comprendere tutte le relazioni giuridiche, interpersonali e istituzionali, all'interno della comunità ecclesiale.

Pure per quanto concerne le modalità di attuazione della concordia, il can. 1446 ha una formulazione più elastica, che non limita lo spettro delle misure che possono essere adottate per praticare la conciliazione e per dare efficacia al risultato raggiunto, ma consente di ricorrere a ogni strada o strumento ritenuto idoneo. Lo stesso canone indica alcuni dei possibili mezzi, diversi e ulteriori rispetto alla transazione e al compromesso arbitrale, quali la conciliazione o la mediazione di persone autorevoli e imparziali. Altre misure potrebbero essere utilizzate dalle parti, nell'esercizio di una legittima libertà di scegliere il modo migliore di esercitare i propri diritti e doveri, laddove non siano previste restrizioni dal diritto, cosicché si potrebbe ricorrere agli strumenti tradizionali di concordia, come la rinuncia o cessione gratuita delle pretese, o l'amicabilis compositio o l'arbitramentum, che non sono menzionati dal Codice ma non per questo si devono ritenere abrogati o vietati.

Certamente non si sottovalutano le criticità che derivano dall'assenza di una concezione assiologica forte e olistica del principio di riconciliazione che ha impedito di delineare un quadro sistematico completo e chiaro. Basti considerare la mancata previsione di qualsiasi obbligatorietà specifica del dovere di cercare una composizione pacifica che può comportare l'inefficacia concreta delle disposizioni che ne promuovono l'attuazione. O ancora, la carenza di strutture e di procedure apposite che segnino una via certa e sicura da esperire per realizzare il tentativo di conciliazione. Queste lacune e imperfezioni della normativa devono essere prese in considerazione *de iure condendo* in vista di un possibile e necessario perfezionamento del sistema al fine di apportare le adeguate integrazioni, ma non possono togliere validità ed efficacia all'assioma fondamentale che prescrive di evitare le liti e indica nella concordia reciproca il metodo preferenziale per risolvere le controversie. In base al *favor conciliationis* che costituisce il modo autenticamente cristiano di comporre i conflitti,

delle sanzioni penali. Nel processo di nullità dei matrimoni il Codice latino aveva previsto il tentativo previo di conciliazione nel can. 1676, ma la successiva riforma operata con il M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, del 15 agosto 2015 (AAS 107 [2015], 956-970), ha espunto questa disposizione. Sulla persistenza dell'esigenza di cercare una conciliazione tra i coniugi, si veda I. Zuanazzi, *La disponibilità dell'azione di nullità del matrimonio nel processo canonico*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, Coll. *Annales*, n. IV, Città del Vaticano 2017, 622-630.

 68 Nel § 2 viene riferita al giudice, ma in attuazione del § 1 potrebbe essere svolta dal Vescovo o da qualsiasi altro fedele.

pertanto, occorre interpretare i canoni sparsi del Codice, sforzandosi di risolvere eventuali antinomie o difficoltà pratiche nel senso più consono all'applicazione più piena di questo principio, in modo da sollecitare e sostenere nella forma più estesa il monito evangelico alla riappacificazione interpersonale. Solo favorendo i metodi consensuali e pacifici, infatti, la giustizia della Chiesa può ritenere di seguire fedelmente il modello della giustizia divina.

ISBN 978-88-266-0794-8

€ 70,00 2 volumi indivisibili